

Decreto federale concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000

del 20 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974¹ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 1999²,

decreta:

Art. 1 Preventivo e disavanzo preventivato

¹ È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2000, articolato come segue:

- spese per 47 424 230 452 franchi,
- introiti per 45 583 774 465 franchi,
- eccedenza di uscite al preventivo finanziario di 1 840 455 987 franchi,
- disavanzo preventivato nel conto economico di 2 951 463 818 franchi.

² È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2000, articolato come segue: spese per 2352 milioni di franchi, introiti per 2997 milioni di franchi e un'eccedenza di introiti di 645 milioni di franchi.

Art. 2 Effettivo del personale e retribuzioni

¹ L'effettivo medio del personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, i servizi del Parlamento e l'Ufficio federale di controllo delle finanze, non deve superare, nel 2000, 28 418 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 2 777 402 100 franchi.

² L'effettivo medio dei Tribunali federali non deve superare, nel 2000, 246 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 29 163 000 franchi.

³ L'effettivo medio dei servizi del Parlamento non deve superare, nel 2000, 140 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 16 576 000 franchi.

⁴ L'effettivo medio dell'Ufficio federale di controllo delle finanze non deve superare, nel 2000, 80 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 10 236 300 franchi.

¹ RS 611.010

² Non pubblicato nel FF.

Art. 3 Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali:

Fr.

– per l'acquisto di materiale	1 011 100 000
– per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione	265 900 000
– per misure nel settore dell'asilo	235 000 000
– a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	628 200 000
– per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

Art. 4 Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali:

Fr.

– per l'acquisto di materiale	18 000 000
– per la ricerca e lo sviluppo	25 000 000
– per l'esecuzione di pene e misure	15 000 000
– a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	101 100 000

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto, che non è di obbligatorio generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1999

Consiglio nazionale, 20 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il presidente: Seiler

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker